

REGOLAMENTO ANNO 2021-2022			NUOVO REGOLAMENTO ANNO 2023		
<i>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</i>			<i>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</i>		
Art. 1	<i>Presupposto</i>		Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>		Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>		Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>		Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>		Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>		Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>		Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (* Opzionale: potrebbe inserirsi nel regolamento di gestione del servizio rifiuti</i>		Art. 8	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art. 9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>		Art. 9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>		Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>		Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>		Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>		Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>		Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>		Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>		Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>		Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non</i>		Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
			Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>	

	<i>domestiche</i>		Art. 20	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>		Art. 21	<i>Zone non servite</i>	
Art. 20	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>		Art. 22	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 21	<i>Zone non servite</i>		Art. 23	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e compostaggio domestico</i>	
Art. 22	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>		Art. 24	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche</i>	
Art. 23	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>		Art. 25	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 24	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>		Art. 26	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 25	<i>Cumulo di riduzioni</i>		Art. 27	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 26	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>		Art. 28	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 27	<i>Tributo giornaliero</i>		Art. 29	<i>Riscossione</i>	
Art. 28	<i>Tributo provinciale</i>		Art. 29 bis	<i>Modalità per richiedere ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>	
Art. 29	<i>Riscossione</i>		Art. 30	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 30	<i>Dichiarazione TARI</i>		Art. 30 bis	<i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>	
Art. 31	<i>Rimborsi e compensazione</i>		Art. 31	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 32	<i>Funzionario responsabile</i>		Art. 32	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 33	<i>Verifiche ed accertamenti</i>		Art. 33	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 34	<i>Sanzioni ed interessi</i>		Art. 34	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 35	<i>Importi minimi</i>		Art. 35	<i>Importi minimi</i>	
Art. 36	<i>Trattamento dei dati personali</i>		Art. 36	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 37	<i>Norme finali e di rinvio</i>		Art. 37	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
Art. 38	<i>Entrata in vigore</i>		Art. 38	<i>Entrata in vigore</i>	
			Art. 39	<i>Allegati</i>	
ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO			ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO		
1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine,			1. La definizione e la classificazione dei		

in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3 e 4;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività

rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. I

rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività (**utenze non domestiche**) riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3 e 4;
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle

<p>agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-<i>bis</i> del d.lgs. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>i) i veicoli fuori uso.</p> <p>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.</p>	<p>fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-<i>bis</i> del d.lgs. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>i) i veicoli fuori uso.</p> <p>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE</p> <p>1. In sede di prima applicazione della TARI, la</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE</p> <p>1. In sede di prima applicazione della TARI,</p>

superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore o pari a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore o pari a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

<p>6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.</p>	<p>5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestable.</p> <p>6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.</p> <p>7. Se un'unica unità abitativa è costituita da due o più subalterni ai fini dell'applicazione della tariffa si applica una sola volta la quota variabile.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE</p> <p>1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE</p> <p>1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione (rifiuti della lavorazione delle attività industriali), dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è</p>

di attività economiche:	
ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauti	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla

effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	% abbattim.
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autoriparatori, elettrauti, gommisti	30%
Gabinetti dentistici, radiologi, laboratori odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola superficie dei laboratori)	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
Metalmeccanici e fabbri	15%
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche	20%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Cantieri navali	20%
Marmisti e lapidei	30%
Macellerie, pescherie (per la sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuto di origine animale)	40%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed

commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o *esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o *esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine **del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

	<p>In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 8 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'ufficio <i>Ufficio tributi e Ufficio Ambiente</i> utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. 2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso 	<p style="text-align: center;">ART. 8 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani così come individuati nell'allegato Lquater della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, ovvero dalla quota variabile della tariffa TARI. 2. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere

quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i

vincolante per almeno due anni.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2022, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
5. L'avvio al recupero dei rifiuti deve essere comprensivo di tutte le frazioni prodotte dall'utenza non domestica. In caso di recupero parziale, la riduzione della tariffa viene commisurata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero, in misura percentuale sulla quota variabile.
6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
7. La mancata trasmissione entro il 30 giugno della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo comporta automaticamente la permanenza nel

<p>propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.</p> <p>8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p> <p>9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</p>	<p>servizio pubblico. Il Comune procede all'esame delle denunce presentate, al fine di valutare i quantitativi e la qualità dei rifiuti avviati al recupero. In caso di anomalie nel recupero dei rifiuti e/o nella dichiarazione periodica dei quantitativi conferiti al servizio privato, l'Ufficio Tributi provvede a iscrivere a ruolo l'utenza non domestica.</p> <p>8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</p> <p>1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</p> <p>1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore</p>

riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «avvio al riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione di cui al comma 1 è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 20 febbraio dell'anno successivo. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «avvio al riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione di cui al comma 1 è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

<p style="text-align: center;">ART.10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento. 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 	<p style="text-align: center;">ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento. 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 4. In deroga a quanto sopra e alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
<p style="text-align: center;">ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. In particolare il tributo deve garantire la 	<p style="text-align: center;">ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. In particolare il tributo deve garantire la

<p>copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>	<p>copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>2. Sulla base della normativa vigente, il</p>

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità

gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la

<p>di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.</p>	<p>coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 14</p> <p>ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. 2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). 3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità: <ol style="list-style-type: none"> a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni; b. dal totale dei costi del piano 	<p style="text-align: center;">ART. 14</p> <p>ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. 2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). 3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità: <ol style="list-style-type: none"> a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico

<p>economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> o il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248 o le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; o le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; o le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. <p>c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.</p> <p>4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b. i coefficienti <i>Kb</i>, <i>Kc</i> e <i>Kd</i> previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta. 	<p>finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> o il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248 o le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; o le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; o le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. <p>c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.</p> <p>4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b) i coefficienti <i>Ka</i>, <i>Kb</i>, <i>Kc</i> e <i>Kd</i> previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
<p style="text-align: center;">ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne</p>	<p style="text-align: center;">ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali</p>

<p>costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.</p>	<p>che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.</p> <p>3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.</p>
<p style="text-align: center;">ART.16</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.</p> <p>2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, purché venga presentata annualmente apposita istanza nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di servizio di volontariato, attività di studio/lavorativa (prestata <u>l'estero</u>) e nel caso di degenze presso case di cura o riposo, comunità di recupero, istituti penitenziari, <u>per un periodo superiore all'anno</u>, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei 	<p style="text-align: center;">ART.16</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti come ad esempio le colf e le badanti.</p> <p>2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa comunicazione da effettuarsi all'ufficio, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anziano dimorante in casa di cura e di riposo; b) soggetto che svolge attività di studio, di lavoro o di volontariato all'estero per un periodo superiore ai sei mesi; c) soggetto che svolge attività di studio, di lavoro o di volontariato fuori provincia per un periodo superiore ai sei mesi;

componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità;

- sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, qualora gli studenti dimostrino di dimorare in altro comune per motivi di studio per almeno 6 mesi (anche non continuativi) e di essere assoggettati a TARI nel medesimo Comune; tale agevolazione decorre dalla data di presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata ai sensi del D.P.R. 28/12/2020 N.445 e limitatamente al periodo di non occupazione dei locali.
 - per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi residenti i quali le tengono a loro disposizione dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate e/o non utilizzate a vario titolo, previa richiesta documentata, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene determinato in due unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli

d) **soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite per almeno sei mesi continuativi.**

In riferimento alle lett. b) e c), al fine della modifica del computo numerico degli occupanti, deve essere presentata autodichiarazione ai sensi degli art. 46-47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che attesti la dimora abituale in altro comune, esibita apposita documentazione comprovante il pagamento del Tributo Tari ove ha sede la propria dimora, prodotta copia del contratto di locazione dell'immobile occupato.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata e comunque per un minimo di due occupanti, salvo prova contraria verificata dall'ente.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche risultanti alla data dell'avvio degli avvisi di pagamento, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi **che devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30.**
6. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze

<p>occupanti l'alloggio.</p> <p>5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche risultanti alla data dell'avvio degli avvisi di pagamento, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.</p> <p>6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.</p> <p>7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, qualora avvenga successivamente all'invio dell'avviso di pagamento.</p> <p>8. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.</p> <p>9. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.</p>	<p>domestiche condotte da due occupanti, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.</p> <p>7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, qualora avvenga successivamente all'invio dell'avviso di pagamento.</p> <p>7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.</p> <p>8. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p style="text-align: center;">TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p style="text-align: center;">TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie</p>

svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. La deliberazione tariffaria dovrà indicare i coefficienti di produzione di rifiuti K_c e K_d , specificando, in presenza di sottocategorie, i criteri di determinazione della rispettiva tariffa in relazione alla potenziale produzione di rifiuti.

**ART. 18
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti ed in particolare:

	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante

**ART. 18
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti ed in particolare:

	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante

9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club
31	Altri Parcheggi

2 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta o a quella prevalente.

9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club
31	Altri Parcheggi

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente

<p>3 Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.</p> <p>4 La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.</p> <p>5 Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.</p> <p>6 In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata o dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività.</p>	<p>svolta o a quella prevalente.</p> <p>3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.</p> <p>5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.</p> <p>6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.</p>
<p style="text-align: center;">ART.19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</p> <p>1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione</p>	<p style="text-align: center;">ART.19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</p> <p>1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la</p>

<p>dei locali o delle aree soggette al tributo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni. 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo non dovuto. 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. 	<p>detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni. 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo non dovuto. 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
<p style="text-align: center;">ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: <ol style="list-style-type: none"> a. abitazioni tenute a propria disposizione o per uso stagionale: <i>riduzione del 10%</i>; b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero: <i>riduzione del 10%</i>; c. per motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico è prevista la restituzione del tributo versato il cui ammontare viene determinato annualmente con apposito bando; 2. Le riduzioni tariffarie di cui alla lettera a) e 	<p style="text-align: center;">ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: <ol style="list-style-type: none"> a) abitazioni tenute a propria disposizione o per uso stagionale: riduzione del 10% di parte fissa e variabile; b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero: <i>riduzione del 10%</i>; b) per motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico è prevista la restituzione del tributo versato il cui ammontare viene determinato annualmente

b) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono **esenti** dal tributo:

a) esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 13.000,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 23.000,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui siano annesse eventuali pertinenze (al massimo due, incluse nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente. Il contribuente deve all'inizio di ogni anno successivo al riconoscimento del beneficio attivarsi per richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE per consentire all'ufficio TARI, attraverso i canali telematici a disposizione, di verificare il permanere

con apposito bando;

2. Le riduzioni tariffarie di cui alla lettera a) ~~e b)~~ competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

2bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono **esenti** dal tributo:

a) esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 13.000,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 23.000,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui siano

dei requisiti suindicati.

- b) esenzione per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati;
- c) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

4. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.

5. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. **L'esenzione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni. Se trattasi di contribuente deceduto e unico occupante dell'immobile, la cessazione dell'esenzione decorre dalla data di decesso.**

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una **riduzione** di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di

annesse eventuali pertinenze (al massimo due, incluse nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente. Il contribuente deve all'inizio di ogni anno successivo al riconoscimento del beneficio attivarsi per richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE per consentire all'ufficio TARI, attraverso i canali telematici a disposizione, di verificare il permanere dei requisiti suindicati.

- b) esenzione per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati;
- c) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

4. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.

5. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio

<p>assicurazione diverso dall'Italia. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.</p> <p>7. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</p>	<p>apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.</p> <p>Se trattasi di contribuente deceduto e unico occupante dell'immobile, la cessazione dell'esenzione decorre dalla data di decesso.</p> <p>6. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.</p> <p>6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione di riduzioni ed esenzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</p>
<p align="center">ART. 23 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE</p>	<p align="center">ART. 23 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E</p>

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabili in maniera differenziata presso l'isola ecologica/centro ambiente, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, in base agli importi specificati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA RIFIUTO	€/Kg
Vegetali (<i>scarti di giardinaggio</i>)	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (<i>indumenti usati</i>)	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE non pericolosi (<i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, IT e consumer electronics</i>)	0,050
Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE pericolosi (<i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i>)	0,070
Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,010

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a consuntivo a seguito di accertamento delle condizioni suddette e dell'effettiva raccolta avvenuta presso il centro ambiente/isola ecologica gestita dall'affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Alle utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost",

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso l'isola ecologica/centro ambiente, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, in base agli importi specificati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA RIFIUTO	€/Kg
Vegetali (scarti di giardinaggio) - Rifiuto biodegradabile	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (indumenti usati)	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE non pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, IT e consumer electronics)	0,050
Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, TV e monitor, sorgenti luminose)	0,070
Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,010

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a consuntivo a seguito di accertamento delle condizioni suddette e dell'effettiva raccolta avvenuta presso il centro ambiente/isola ecologica gestita dall'affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Alle utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost",

con superficie non inferiore a mq. 40, è riconosciuta un'agevolazione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

Alle utenze che avviano a compostaggio domestico i rifiuti mediante l'impiego di composte, che verrà consegnato gratuitamente, viene riconosciuta un'agevolazione pari ad Euro 6,00/anno per ogni componente del nucleo familiare indicati in bolletta.

L'agevolazione, qualora venga richiesta nel secondo semestre dell'anno solare, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione.

La suindicata richiesta va inoltrata al comune, con modello messo a disposizione, allegando allo stesso copia del contratto di "comodato d'uso gratuito e regolamento d'uso della compostiera" precedentemente sottoscritto con il gestore incaricato al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel quale il richiedente dichiara di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli ecc...

L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento del rifiuto organico; le verifiche sono fatte annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze beneficiarie della riduzione.

Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità, con eventuale ritiro del compostiere non utilizzato.

ART. 24

con superficie non inferiore a mq. 40, è riconosciuta un'agevolazione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

Alle utenze che avviano a compostaggio domestico i rifiuti mediante l'impiego di composte, che verrà consegnato gratuitamente, viene riconosciuta un'agevolazione pari ad Euro 6,00/anno per ogni componente del nucleo familiare indicati in bolletta.

L'agevolazione, qualora venga richiesta nel secondo semestre dell'anno solare, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione.

La suindicata richiesta va inoltrata al comune, con modello messo a disposizione, allegando allo stesso copia del contratto di "comodato d'uso gratuito e regolamento d'uso della compostiera" precedentemente sottoscritto con il gestore incaricato al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel quale il richiedente dichiara di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli ecc...

L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento del rifiuto organico; le verifiche **possono essere** fatte annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze beneficiarie della riduzione.

Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità, con eventuale ritiro del compostiere non utilizzato.

ART. 24

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 9 mesi nel corso dell'anno solare;
 - la detenzione del locale e/o dell'area sia per l'intero anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, è riconosciuta una riduzione che non può superare l'20% della quota variabile;
3. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:
 - Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivante dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune. La riduzione che non potrà comunque superare il 10% della parte variabile della tariffa, è così determinata: riduzione pari ad € 250,00 per ogni tonnellata di prodotti devoluti nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 9 mesi nel corso dell'anno solare;
 - la detenzione del locale e/o dell'area sia per l'intero anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, è riconosciuta una riduzione secondo le modalità previste all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.
3. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:
 - Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivante dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune. La riduzione che non potrà comunque superare il 10% della parte variabile della tariffa, è così determinata: riduzione pari ad € 250,00 per ogni tonnellata di prodotti devoluti nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle

gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

- Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti non alimentari derivante dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs n. 460/1997 ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune. La riduzione è determinata in € 15,00 per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
- Alle farmacie che partecipano a progetti di recupero di farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale. La riduzione applicata è pari all'8% della quota variabile della tariffa.
- Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al decalogo Legambiente Turismo) sarà riconosciuto una riduzione dell'8% della quota variabile della tariffa.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. E' riconosciuta una riduzione della tariffa del 10% per feste e manifestazioni organizzate in proprio da comuni o da associazioni locali

quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

- Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti non alimentari derivante dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs n. 460/1997 ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune. La riduzione è determinata in € 15,00 per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
- Alle farmacie che partecipano a progetti di recupero di farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale. La riduzione applicata è pari all'8% della quota variabile della tariffa.
- Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al decalogo Legambiente Turismo) sarà riconosciuto una riduzione dell'8% della quota variabile della tariffa.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. E' riconosciuta una riduzione della tariffa del 10% per feste e manifestazioni organizzate in proprio da comuni o da associazioni locali di promozione sociale e/o volontariato, purchè iscritte negli specifici registri di cui alla L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 12/2005 che

di promozione sociale e/o volontariato, purchè iscritte negli specifici registri di cui alla L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 12/2005 che presentano i requisiti di seguito richiamati:

- Utilizzo di stoviglie lavabili e non usa e getta
- Designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione che provveda a coordinare le attività ed alla formazione degli operatori sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
- Attivazione di tutte le modalità di raccolta differenziata presenti nel comune di svolgimento della festa, oltre alla raccolta degli oli di frittura.

5. E' riconosciuta l'esenzione tariffaria in relazione al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

6. La riduzione/esenzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

7. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle attività che versino in condizione di grave situazione economica la riduzione parziale del pagamento della tassa, facendosi carico del relativo onere.

presentano i requisiti di seguito richiamati:

- Utilizzo di stoviglie lavabili e non usa e getta;
- Designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione che provveda a coordinare le attività ed alla formazione degli operatori sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
- Attivazione di tutte le modalità di raccolta differenziata presenti nel comune di svolgimento della festa, oltre alla raccolta degli oli di frittura.

5. E' riconosciuta l'esenzione tariffaria in relazione al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

6. La riduzione/esenzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

7. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle attività che versino in condizione di grave situazione economica la riduzione parziale del pagamento della tassa, facendosi carico del relativo onere.

8. La Giunta, con proprio atto definisce

<p>8. La Giunta, con proprio atto definisce preventivamente, oltre l'importo a disposizione, la misura dell'agevolazione, i requisiti e le categorie dei soggetti che possono presentare domanda volta ad ottenere l'agevolazione.</p> <p>9. I beneficiari dell'intervento sono individuati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica a cura della Direzione Amministrativa.</p>	<p>preventivamente, oltre l'importo a disposizione, la misura dell'agevolazione, i requisiti e le categorie dei soggetti che possono presentare domanda volta ad ottenere l'agevolazione.</p> <p>9. I beneficiari dell'intervento sono individuati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica a cura della Direzione Amministrativa.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 29 RISCOSSIONE</p> <p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;</i> • <i>attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)</i> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.</p> <p>3. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.</p> <p>4. Il pagamento degli importi dovuti deve</p>	<p style="text-align: center;">ART. 29 RISCOSSIONE</p> <p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;</i> • <i>attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa).</i> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI), con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e n. 15/2022/RIF, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in esse contenute. In</p>

essere effettuato in 3 rate, scadenti il giorno 31/7, 30/09 e 10/12 o in unica soluzione entro il 10/12 di ciascun anno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 11,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni di calcolo del tributo in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno in corso anche mediante conguaglio compensativo. In caso di rettifica dell'avviso o di emissione di avviso successivo all'elaborazione massiva annuale degli avvisi di pagamento, il comune potrà concordare nell'arco dell'anno di competenza anche scadenze diverse rispetto a quelle previste.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come da successivo art. 33 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

3. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, scadenti il giorno 31/7, 30/09 e 10/12 o in unica soluzione entro il 10/12 di ciascun anno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 11,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni di calcolo del tributo in corso d'anno **del tributo**, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno in corso anche mediante conguaglio compensativo. In caso di rettifica dell'avviso o di emissione di avviso successivo all'elaborazione massiva annuale degli avvisi di pagamento, il Comune potrà concordare nell'arco dell'anno di competenza anche scadenze diverse rispetto a quelle previste.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come da successivo art. 33 con

	<p>irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita ai sensi del comma 165 dell'art.1 della legge n.296/2006.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 29 BIS</p> <p style="text-align: center;">MODALITA' PER RICHIEDERE ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO</p> <p>1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 29 comma 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli utenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate individuate secondo i criteri definiti dall'ente territorialmente competente ATERSIR; c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. <p>2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro.</p> <p>3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 30 DICHIARAZIONE TARI</p> <p>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il</p>	<p style="text-align: center;">ART. 30 DICHIARAZIONE TARI</p> <p>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o</p>

modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere inviata mezzo fax, con mail di posta elettronica, per posta elettronica certificata (PEC), con posta raccomandata a.r., tramite compilazione dei modelli presenti nello sportello telematico del comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, in caso di consegna diretta o invio con fax/mail/pec, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, qualora la modifica avvenga precedentemente all'invio dell'avviso di pagamento.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere inviata mezzo fax, con mail di posta elettronica, per posta elettronica certificata (PEC), con posta raccomandata a.r., tramite compilazione dei modelli presenti nello sportello telematico del Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, in caso di consegna diretta o invio con fax/mail/pec, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, qualora la modifica avvenga precedentemente all'invio dell'avviso di pagamento.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/posses

- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il

sore, il codice fiscale, la residenza;

- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di

contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 60 gg il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. Se i familiari/eredi/conviventi non presentano la dichiarazione di cessazione, le utenze verranno volturate d'ufficio ad uno dei componenti maggiorenni, appartenente al nucleo familiare del de cuius, che risulti ancora residente nell'immobile. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, assegnandogli la categoria delle abitazioni a disposizione con due componenti .
8. Si procede d'ufficio alla cessazione dell'immobile in tutti i casi in cui si verifichi l'esistenza di elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile (es. soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio).
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti,

rifiuti speciali;

- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 gg il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. Se i familiari/eredi/conviventi non presentano la dichiarazione di cessazione, le utenze verranno volturate d'ufficio ad uno dei componenti maggiorenni, appartenente al nucleo familiare del de cuius, che risulti ancora residente nell'immobile. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, assegnandogli la categoria delle abitazioni a disposizione con due componenti.

<p>nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.</p> <p>10. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.</p>	<p>8. Si procede d'ufficio alla cessazione dell'immobile in tutti i casi in cui si verifichi l'esistenza di elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile (es. soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio).</p> <p>9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.</p> <p>10. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 30 BIS</p> <p style="text-align: center;">PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI</p> <p>1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali,</p>

	<p>purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).</p> <p>2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.</p> <p>3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE</p> <p>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE</p> <p>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) rimessa diretta</p> <p>3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento</p>

spontaneo fissati nel **Regolamento Generale delle Entrate all'art. 33 comma 5.**

**ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

**ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali e commerciali.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali e commerciali.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n.160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il versamento delle somme dovute avviene mediante modello di pagamento unificato. L'avviso d'accertamento, ai sensi dell'art.1 comma 792 della legge n.160 del 27/12/2019 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

	<p>5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI</p> <p>1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (L. n. 147/2013).</p> <p>3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI</p> <p>1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dall'art. 1 commi 696 – 697 – 698 – 699 della legge n. 147 del 27/12/2013.</p> <p>3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 35 IMPORTI MINIMI</p> <p>1 Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente</p>	<p style="text-align: center;">ART. 35 IMPORTI MINIMI</p> <p>1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente</p>

dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 11,00.	dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 11,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.																																	
<p align="center">ART. 38 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021 .</p>	<p align="center">ART. 38 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.</p>																																	
	<p align="center">ART.39 ALLEGATI</p> <p>Vengono allegati al seguente Regolamento l'elenco dei rifiuti urbani - Allegato A- di cui all'allegato L-quater del D.lgs. n. 152/2006.</p>																																	
	<p align="center">ALLEGATO A</p> <p><u>Allegato L-quater</u> alla Parte IV, D. Lgs. 152/2006</p> <p>Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b)-ter, punto 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FRAZIONE</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>EER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Rifiuti organici</td> <td>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</td> <td>200108</td> </tr> <tr> <td>Rifiuti biodegradabili</td> <td>200201</td> </tr> <tr> <td>Rifiuti dei mercati</td> <td>200302</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Carta e cartone</td> <td>Imballaggi in carta e cartone</td> <td>150101</td> </tr> <tr> <td>Carta e cartone</td> <td>200101</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Plastica</td> <td>Imballaggi in plastica</td> <td>150102</td> </tr> <tr> <td>Plastica</td> <td>200139</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Legno</td> <td>Imballaggi in legno</td> <td>150103</td> </tr> <tr> <td>Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)</td> <td>200138</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Metallo</td> <td>Imballaggi metallici</td> <td>150104</td> </tr> <tr> <td>Metallo</td> <td>200140</td> </tr> <tr> <td>Imballaggi</td> <td>Imballaggi in</td> <td>150105</td> </tr> </tbody> </table>	FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	Rifiuti biodegradabili	200201	Rifiuti dei mercati	200302	Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101	Carta e cartone	200101	Plastica	Imballaggi in plastica	150102	Plastica	200139	Legno	Imballaggi in legno	150103	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138	Metallo	Imballaggi metallici	150104	Metallo	200140	Imballaggi	Imballaggi in	150105
FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER																																
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108																																
	Rifiuti biodegradabili	200201																																
	Rifiuti dei mercati	200302																																
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101																																
	Carta e cartone	200101																																
Plastica	Imballaggi in plastica	150102																																
	Plastica	200139																																
Legno	Imballaggi in legno	150103																																
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138																																
Metallo	Imballaggi metallici	150104																																
	Metallo	200140																																
Imballaggi	Imballaggi in	150105																																

compositi	materiali compositi	
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro Vetro	150107 200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile Abbigliamento Prodotti tessili	150109 200110 200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.